

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo  
concernente: "Modifiche ed  
integrazioni al decreto legislativo 28  
gennaio 2008, n. 25, recante  
attuazione della direttiva  
2005/85/CE relativa alle norme  
minime per le procedure applicate  
negli Stati membri ai fini del  
riconoscimento e della revoca dello  
*status* di rifugiato"  
(Atto del Governo n. 4)**

Giugno 2008  
n. 5



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1, lettera b) .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1, lettera d) .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 1, lettera e) .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 1, lettere f), h) e i).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 1, lettera l).....</i>	<i>4</i>



## **PREMESSA**

Lo schema di decreto in esame, composto di un solo articolo e predisposto in attuazione della delega di cui alla legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006), modifica la disciplina relativa alle procedure per il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al fine di evitare - come asserito nella relazione illustrativa - che la domanda di asilo sia lo strumento per permanere in Italia senza averne i requisiti.

Di seguito si analizzano le disposizioni corredate di RT e quelle suscettibili di determinare effetti finanziari.

### *Articolo 1, lettera b)*

La disposizione stabilisce che il prefetto territorialmente competente determina il luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti asilo possono circolare fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda.

**La RT** esclude che la norma comporti oneri, limitandosi a stabilire una limitazione alla circolazione del richiedente asilo nel territorio nazionale da coordinare con quelle già previste dai decreti legislativi n. 25 del 2008 e n. 140 del 2005.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

*Articolo 1, lettera d)*

Viene soppressa la disposizione che prevede che il richiedente asilo sia ospitato in un centro d'accoglienza qualora presenti domanda dopo essere già stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, anche se già trattenuto in un CTPA.

**La RT** esclude la sussistenza di oneri, in quanto il costo di gestione *pro die pro capite* di un centro per richiedenti asilo è uguale a quello del CPTA (55 euro).

Nulla da osservare **al riguardo**.

*Articolo 1, lettera e)*

La presente lettera estende all'ipotesi del respingimento (ovviamente non nel caso specifico disciplinato dalla lettera d)) il trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione ed espulsione.

**La RT** non si sofferma sulla presente norma.

**Al riguardo**, si segnala che la disposizione, incrementando le fattispecie per le quali si dispone il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione ed espulsione, sembra suscettibile di

accrescere gli oneri di gestione dei predetti centri, con corrispondenti riflessi a carico del bilancio statale.

*Articolo 1, lettere f), h) e i)*

La disposizione prevede che, nel caso di reiezione della domanda di asilo politico, il richiedente debba immediatamente lasciare il territorio nazionale, mentre la vigente normativa prevede tale obbligo soltanto una volta spirato il termine per l'impugnazione della decisione di rigetto (lettera f). Viene conseguentemente eliminata la sospensione dell'efficacia della decisione di rigetto della domanda di asilo per effetto della proposizione del ricorso avverso tale provvedimento (lettera h). Infine, in deroga alle disposizioni appena descritte, la lettera i) subordina la permanenza nel territorio nazionale del richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ad una espressa autorizzazione del prefetto, qualora sussista l'interesse alla permanenza sul territorio italiano e non si ravvisi il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

**La RT** esclude che tali innovazioni comportino nuovi oneri rispetto allo stanziamento previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che le decisioni sulle istanze presentate al prefetto per usufruire della

possibilità di permanenza in Italia prevista dalla lettera i) possano essere sostenute a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio degli UTG.

### *Articolo 1, lettera l)*

Si dispone che fino all'eventuale adozione da parte del prefetto del provvedimento di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale, in attesa della decisione sul ricorso il richiedente asilo sia trattenuto in un centro di accoglienza in tutte le ipotesi disciplinate dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, mentre la vigente normativa prevedeva tale possibilità soltanto nel caso che abbia presentato la domanda di concessione dell'asilo politico dopo essere stato oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento.

**La RT** non si sofferma sulla presente norma, ma conclude asserendo che la quantificazione degli oneri contenuta nel decreto legislativo n. 25 del 2008 appare sufficiente a dare copertura al nuovo sistema, nel complesso più rigoroso e limitativo del precedente.

**Al riguardo**, si segnala che anche questa disposizione, incrementando le fattispecie per le quali si dispone il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, sembrerebbe suscettibile di accrescere gli oneri di gestione dei predetti centri, con corrispondenti riflessi a carico del bilancio statale. Andrebbe pertanto chiarito



l'impatto finanziario della norma ovvero se gli stanziamenti previsti per l'originaria formulazione della norma stessa siano sufficienti a fronteggiare i maggiori oneri eventualmente associabili alla modifica in esame.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>